

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – PERIODO D'IMPOSTA 2023

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25 giugno 2024

Con la Circolare n. 15/E del 25 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2023, soffermandosi, in particolare, sugli ultimi interventi normativi che hanno modificato la disciplina degli ISA. Inoltre, non essendoci state particolari novità in merito agli adempimenti dei contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, nella seconda parte della circolare viene trattata una rapida e utile rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali devono effettuare per la loro applicazione.

## MISURE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18 giugno 2024

Con la Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sulle novità relative a due interventi normativi in materia di agevolazione prima casa under 36.

Si tratta del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. "decreto Milleproroghe"), che ha introdotto, tra le disposizioni, la proroga dei termini per l'accesso alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti "under 36" e il riconoscimento di un credito d'imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 (articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies). Nel documento di prassi vengono chiariti alcuni aspetti relativi all'ambito di applicazione delle suddette agevolazioni.



## MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DI CREDITI

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, sono stati forniti chiarimenti sulle recenti novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del DL n. 39/2024).

In particolare, nel documento di prassi vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti:

- › l'obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell'Inps e Inail (articolo 1, commi 94, lettera a, 97, lettera a, e 98, della legge di bilancio 2024);
- › l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).

## COMPENSAZIONE – ESCLUSIONE DEL DIVIETO IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO SUPERIORI A EURO 100.000 PER I QUALI È IN CORSO REGOLARE RATEAZIONE

### Risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 136/E del 20 giugno 2024

Con la risposta ad interpello n. 136/E del 20 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle recenti novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del DL n. 39/2024).

In particolare, nella fattispecie esaminata, l'istante chiede se sia corretto interpretare l'art. 37, comma 49quinquies, del D.L. 223/2006, così come introdotto dal succitato articolo 1, comma 94, della L. 213/2023, nel senso che:

- › la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione;
- › e che, comunque, i limiti alla compensazione non si applicano ai crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.

L'Agenzia concorda con l'istante sul fatto che, ad oggi, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. Inoltre, le indicazioni fornite rendono superflue le osservazioni in riferimento al quesito sub (ii) che si ritiene assorbito. Al riguardo, però viene osservato che, si tratta di un divieto generalizzato, applicabile a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. Spetterà dunque, ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 121, comma 3bis, del d.l. n. 34 del 2020 regolamentare l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai c.d. "bonus edilizi", a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro.

## COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA AGEVOLATIVI - OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

### Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 139/E del 21 giugno 2024

Con la risposta ad interpello n. 139/E del 21 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'utilizzo in compensazione del credito di cui all'articolo 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. SuperACE, non è soggetta all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato tale reddito.

Per l'Agenzia delle Entrate, la c.d. super ACE è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate dall'articolo 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sicché l'indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all'attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.

## CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – COMUNICAZIONE ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELL'IMPORTO

### Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 154/E del 15 luglio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 154/E del 15 luglio, risponde ad un quesito in merito all'utilizzo, da parte di un lavoratore dipendente, del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, nella fattispecie un Fondo pensione chiede all'Amministrazione finanziaria se i contributi sostitutivi dei premi di risultato, non soggetti a tassazione per espressa previsione normativa, debbano essere comunicati alla forma previdenziale complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo al loro versamento.

L'Agenzia, accogliendo la soluzione prospettata dall'Istante, chiarisce che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al Fondo pensione. Ritiene, infatti, applicabili i chiarimenti della risoluzione n. 55/E del 2020, evidenziando che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al Fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione. In particolare, i versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, riportati nella Certificazione Unica, non richiedono ulteriori comunicazioni da parte del dipendente.



# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## MERCE DANNEGGIATA IN MAGAZZINO

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in tema di gestione del magazzino, con riguardo in particolare alla corretta procedura fiscale da seguire in caso di merce danneggiata ed inidonea alla vendita

**RISPOSTA** Come noto, per superare la presunzione di cessione, di cui all'art. 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, il punto 1.3.2, della Circolare ministeriale del 23.07.1998, n. 193, prevede che l'imprenditore debba produrre idonea documentazione da cui risulti il verificarsi dell'evento, la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti, nonché l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo.

Di conseguenza, la procedura da seguire per la distruzione volontaria dei beni strumentali o di magazzino dell'impresa, è la seguente:

1. invio di una comunicazione preventiva agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, competenti per territorio in relazione al luogo in cui avviene la distruzione dei beni;
2. redazione di un verbale o di una dichiarazione di distruzione. Al riguardo si ricorda che, se la rottamazione riguarda beni il cui costo complessivo è superiore a euro 10.000, il verbale deve essere compilato da funzionari dell'Amministrazione finanziaria o da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che abbiano presenciato alle operazioni di rottamazione; se, invece, la rottamazione riguarda beni il cui costo è inferiore alla predetta somma di euro 10.000, l'imprenditore può procedere alla distruzione dei beni in proprio e il verbale sarà sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa direttamente dal rappresentante legale dell'impresa ufficiale.
3. compilazione del documento di trasporto, per documentare la movimentazione dei beni destinati alla distruzione.

Nei casi di distruzione non deve essere emessa alcuna fattura.

## ALIQUOTA IVA PER PANE SENZA GLUTINE

---

**DOMANDA** Si chiede quale sia l'aliquota IVA a cui assoggettare le cessioni di pane senza glutine

**RISPOSTA** Come noto, l'aliquota IVA del 4% trova applicazione per la panetteria ordinaria mentre, invece, per la panetteria fine trova applicazione l'aliquota IVA al 10%.

Nello specifico, il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% per "paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio".

La Legge di Bilancio per il 2019 ha, tuttavia, ampliato tale elenco di ingredienti ammessi per "prodotti della panetteria ordinaria", includendovi anche il destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

In particolare, nel modificare la norma di interpretazione autentica, dettata dall'art. 75 comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1, comma 4, della citata Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto che "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune...".

Da quanto suesposto si desume, che indipendentemente dal fatto che i prodotti di panetteria siano o meno privi di glutine, le aliquote da applicare sono 4% per la panetteria ordinaria e 10% per la panetteria fine.

## CERTIFICAZIONE UNICA ERRATA

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di rettifica delle certificazioni uniche errate da parte del contribuente

**RISPOSTA** Nel caso in cui il datore di lavoro non effettui la correzione della CU, recante dati reddituali errati, il contribuente potrà ovviare all'errore con la compilazione del modello 730, esponendo, in tale dichiarazione, l'importo certificato, ma non effettivamente percepito, nel rigo E26 "Altri oneri deducibili". Si pone, però, in evidenza il fatto che una CU errata è, comunque, passibile di sanzione: ai sensi del comma 6-quinquies dell'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta (la sanzione fissa si applica in deroga all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1991, ovvero senza la possibilità di beneficiare del cumulo giuridico).



## DEDUCIBILITÀ FISCALE QUOTA DI ISCRIZIONE ORDINI PROFESSIONALI E CONTRIBUZIONE

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in tema di deducibilità ai fini fiscali della quota di iscrizione di un dipendente ad un Ordine Professionale e della relativa contribuzione

**RISPOSTA** L'iscrizione obbligatoria a un ordine professionale comporta il versamento di una tassa annuale indifferenziata. In generale, ai fini fiscali, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19 del 2020, le tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali non sono deducibili dal reddito complessivo né detraibili dall'Irpef. Detta tassa può essere fiscalmente deducibile dal reddito complessivo solo nel caso in cui la professione venga esercitata in maniera abituale come attività di lavoro autonomo e non come lavoratore dipendente, in quanto la somma pagata per l'iscrizione all'ordine rientra tra le spese inerenti la produzione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 54 del Tuir.



## DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE DI UN PROFESSIONISTA

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in tema di deducibilità ai fini fiscali della contribuzione di un professionista

**RISPOSTA** Per ciò che attiene la deducibilità ai fini fiscali della contribuzione di un professionista dipendente ed iscritto ad un ordine professionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in sede di dichiarazione dei redditi, sono deducibili dal reddito complessivo tutte le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento. In tali casi, la contribuzione è, in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore, con la conseguenza che il lavoratore potrà portare in deduzione la sola quota a suo carico, il cui versamento determina, di fatto, una riduzione dell'imponibile, rispetto all'intero importo percepito come reddito. La deducibilità dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), sarà consentita nella sola ipotesi in cui i contributi, volontari ed obbligatori, siano effettivamente rimasti a carico del contribuente.